



**UFFICIO: POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**

Città di Orbassano

Ordinanza n. 36

ORDINANZA

OGGETTO: “CARNEVALE ORBASSANESE EDIZIONE 2026”; MANIFESTAZIONE PREVISTA PER I GIORNI 27-28-29 MARZO 2026; DISCIPLINA DELLA VENDITA AL DETTAGLIO, PER ASPORTO, E DEL CONSUMO SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI VARI EVENTI.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 sono previsti numerosi eventi sul territorio cittadino, legati ai festeggiamenti del “Cavrnevale Orbassanese edizione 2026”;

Tenuto conto che alle iniziative in programma, da consolidata tradizione, prevedono un elevata affluenza di pubblico, quantificabile nell'ordine di alcune migliaia di persone, con ulteriore incremento in occasione della sfilata dei carri allegorici;

Considerato che nell'ambito delle politiche di animazione e promozione del territorio del Comune di Orbassano, trovano spazio iniziative promosse sia dalla pubblica amministrazione che dall'imprenditoria privata, consistenti, tra l'altro, nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;

Atteso che tali iniziative, durante il periodo di svolgimento degli eventi, determinano situazioni di accertato disagio per i cittadini e per l'ambiente urbano, sulla scorta dell'abbandono nei luoghi pubblici dei contenitori delle bevande (bottiglie, lattine, bicchieri, ecc.) recanti in tal modo nocumento al decoro urbano e alla sicurezza delle persone;

Tenuto conto che:

- tali disagi si manifestano principalmente nelle zone ove si svolgeranno le varie iniziative, nonché in quelle attigue e limitrofe, meglio identificate con le vie e porzioni del territorio cittadino di cui all'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- tali aree, in passato, sono state oggetto di richieste d'intervento da parte di residenti ai vari organi di polizia, nonché segnalate agli uffici comunali, in relazione a

ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi, ed altri comportamenti che creano nocumeto alla sicurezza e al decoro urbano;

- che le menzionate problematiche sono principalmente provocate da gruppi di persone richiamate sul posto sia dalla concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e dei generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, sia dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dalla concomitante presenza e svolgimento di eventi e manifestazioni, in particolare in orario serale e notturno;
- l'abbandono sul suolo di bottiglie e altri contenitori in vetro e/o metallo è strettamente connesso all'esercizio della vendita al dettaglio (da parte degli esercizi commerciali) e all'esercizio della vendita per asporto (da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- tale abbandono dei contenitori spesso comporta la rottura volontaria o accidentale degli stessi con il relativo ed evidente pericolo per l'incolumità delle persone, oltre che impedire la piena fruizione degli spazi ed aree pubbliche da parte dei cittadini;

Accertato che:

- l'aggregazione delle persone, avente comunque un valore fortemente positivo, sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, spesso risulta compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo;
- la presenza sul suolo di rifiuti in stato di abbandono quali le menzionate bottiglie (e altri contenitori) di vetro e/o metallo, comporta un evidente impatto ambientale nonché la necessità di una successiva e potenziata raccolta e pulizia del suolo;
- i comportamenti suindicati, che sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinati interventi di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici nonché di prevenzione di tali comportamenti così come legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

Ritenuto:

- che in occasione dello svolgimento degli eventi in programma risulta necessario prevenire il verificarsi di fenomeni di insicurezza e degrado;
- doveroso ed urgente intervenire a tutela dell'igiene, del decoro e dell'incolumità pubblica derivante, nel caso di specie, dall'abbandono incontrollato di contenitori di vetro e metallo specie nelle ore serali e notturne in occasione delle menzionate manifestazioni;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n.773, con particolare riferimento all' Art. 9;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'Art. 50 commi 5 e 7, così come

modificati dall'Art. 8 comma 1 lett. "a" del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città»;

- l'Art.7-bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni previste in caso di violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze;
Fermo restando il Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall' Art. 689 del Codice Penale, e il Divieto di vendita di alcolici ai minori di anni diciotto, già previsto e punito dall'art. 14-ter della Legge n. 125/2001;

Richiamato quanto descritto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ORDINA

**in occasione dello svolgimento degli eventi collegati ai festeggiamenti del c.d.
"Carnevale Orbassanese edizione 2026", nelle giornate di venerdì 27 marzo
2026, sabato 28 marzo 2026, domenica 29 marzo 2026,
dalle ore 17.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo:**

1) nelle vie/strade/piazze e porzioni del territorio cittadino che sono ricomprese all'interno del perimetro di colore giallo nell' allegata planimetria "A", è vietata la vendita – da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa o su area pubblica – e la vendita per asporto – da parte degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande – di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità;

2) in luogo pubblico, limitatamente alle vie/strade/piazze e porzioni del centro cittadino interamente ricomprese all'interno del perimetro di colore rosso nell'allegata planimetria "B", è vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità;

3) ai fini del presente provvedimento i chioschi e i dehors regolarmente autorizzati, e collocati materialmente sul suolo pubblico, sono considerati superficie di somministrazione autorizzata degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai quali, pertanto, non si applica il punto 2) del presente dispositivo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000; è consentito il pagamento in misura ridotta secondo i disposti della Legge 24/11/1981 n. 689.

All'atto della contestazione ai trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato ed ordinato nella presente disposizione; la mancata osservanza di tale ordine costituisce violazione dell'art. 650 C.P.;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato ed indicato nel presente provvedimento.

DISPONE ed INFORMA

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio digitale del Comune

di Orbassano secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Orbassano;
- la trasmissione al Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Orbassano, alla Prefettura di Torino per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente Ordinanza;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (T.A.R.) nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente o sua piena conoscenza.

Orbassano, li 25 marzo 2026

Il Sindaco
Bosso Cinzia Maria

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*